




COMUNE DI COSENZA
Provincia di Cosenza



PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI COSENZA

Codice	Elaborato	<input checked="" type="checkbox"/> Relazione	<input type="checkbox"/> Tavola
R-06	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)	Revisione N° 01 del 02.12.2010#	

Dirigente Settore Ambiente	Progettista
Ing. Arturo Mario Bartucci	Ing. Giovanni Greco
Visti ed Approvazioni	



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE D.U.V.R.I.

(ART. 26, COMMA 1 LETT. B, D.LGS 81/08)

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO

(ART. 26, COMMA 3, D.LGS. 81/08)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

PIANO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI
COSENZA

PERIODO: ____/2010 – ____/2015

COMUNE DI COSENZA PIAZZA DEI BRUZI 87100 COSENZA	(TIMBRO E FIRMA)	
DATORE DI LAVORO AZIENDA AFFIDATARIA	(TIMBRO E FIRMA)	
<i>DATA COMPILAZIONE</i>	01 del 15/07/2010 <i>EDIZIONE</i>	01 del 15/07/2010 <i>REVISIONE</i>
<i>DATA COMPILAZIONE</i>	<i>EDIZIONE</i>	<i>REVISIONE</i>
<i>DATA COMPILAZIONE</i>	<i>EDIZIONE</i>	<i>REVISIONE</i>



PREMESSA

Il presente **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali** (di seguito **DUVRI**), redatto preventivamente alla fase di appalto per l'affidamento a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale della gestione dei servizi di igiene urbana e complementari, contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice (e se del caso, dagli eventuali subappaltatori) o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3, *"il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

Il presente DUVRI risulta composto come segue:

- ✚ **ASPETTI GENERALI**
- ✚ **IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO E SOGGETTI INTERESSATI**
- ✚ **INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**
- ✚ **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
- ✚ **COSTI DELLA SICUREZZA**
- ✚ **CONCLUSIONI, MODULISTICA ED ALLEGATI**

Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà prendere visione di tutti i documenti di coordinamento al fine di acquisire eventuali informazioni non riportate nel presente DUVRI o descritte in modo più dettagliato con particolare riferimento alla gestione (percorsi, permessi di accesso, ...) del servizio da effettuare. L'aggiudicatario si impegna ad approvare e/o verificare quanto contenuto nel DUVRI presente accettando la possibilità di dover effettuare una riunione di coordinamento presso tutte le aree in cui si presenta un rischio da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Successivamente, invece, si procederà all'aggiornamento/revisione in corso d'opera del presente in riferimento alle mutate condizioni dell'appalto, ai dati generali dell'aggiudicatario ed agli impianti di recupero/smaltimento individuati ai fini della redazione del servizio oggetto di appalto.



INDICE

ASPETTI GENERALI

1. GENERALITÀ, CONTENUTI E GESTIONE DEL DUVRI
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONI E RESPONSABILITÀ
4. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO E SOGGETTI INTERESSATI

5. IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO
 - 5.1. COMMITTENTE
 - 5.2. DATI DELL’APPALTO
 - 5.3. DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’APPALTO
 - 5.4. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
 - 5.4.1. SEDE OPERATIVA
 - 5.4.2. SEDE AMMINISTRATIVA
6. AZIENDE APPALTATRICI

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

7. METODOLOGIA
8. AREE INTERESSATE
9. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI
 - 9.1. CASO 1 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
 - 9.1.1. RISCHI DA INVESTIMENTO
 - 9.1.2. RISCHI DA EMISSIONE DI FUMI, GAS
 - 9.1.3. RISCHI DA PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI
 - 9.1.4. RISCHI DA SCIVOLAMENTO E INCIAMPO
 - 9.1.5. RISCHI DA PRESENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
 - 9.1.6. RISCHI DA INTRALCIO DELLE VIE DI ACCESSIBILITÀ
 - 9.1.7. INCENDIO - ESPLOSIONE
 - 9.1.8. UTILIZZO DI ATTREZZATURE NON DI PROPRIETÀ
 - 9.1.9. PRESENZA DI CANTIERI TEMPORANEI
 - 9.1.10. ATTIVITÀ NON PREVISTE
 - 9.1.11. IMBRATTAMENTO DELLE SEDI VIARIE
 - 9.1.12. INDIVIDUAZIONE ACCIDENTALE DI FONTI DI PERICOLO
 - 9.1.13. CADUTA ACCIDENTALE DI RIFIUTI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE
 - 9.1.14. EVENTUALE RINVENIMENTO DI AMIANTO
 - 9.1.15. EMISSIONI DI RUMORE E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA
 - 9.1.16. RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI NEVE



9.2. CASO 2,3 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- 9.2.1. RISCHI DI INVESTIMENTO
- 9.2.2. RISCHI DA EMISSIONE DI FUMI, GAS
- 9.2.3. RISCHI DA SCIVOLAMENTO E INCIAMPO
- 9.2.4. RISCHI DA RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI
- 9.2.5. PRESENZA DI CANTIERI TEMPORANEI
- 9.2.6. RISCHIO RUMORE
- 9.2.7. RISCHI DOVUTI A SMOG E MICROCLIMA
- 9.2.8. RISCHI DA RADIAZIONE SOLARE ULTRAVIOLETTA
- 9.2.9. RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI NEVE
- 9.2.10. VIABILITÀ PEDONALE E AUTOVEICOLARE
- 9.2.11. CADUTA ACCIDENTALE DI RIFIUTI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE
- 9.2.12. EVENTUALE RINVENIMENTO DI AMIANTO
- 9.2.13. EMISSIONI DI RUMORE
- 9.2.14. LIMITAZIONE DEL DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA
- 9.2.15. IMBRATTAMENTO DELLE SEDI VIARIE
- 9.2.16. ANNEGAMENTO
- 9.2.17. ALLERGENI
- 9.2.18. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI
- 9.2.19. LAVORAZIONI NOTTURNE

10. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

11. VALUTAZIONE DEI RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

12. ATTIVITÀ GENERALE DI PREVENZIONE

- 12.1. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE
- 12.2. DIVIETI E PRECAUZIONI
- 12.3. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'EMERGENZA
- 12.4. USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

13. MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

14. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA

- 14.1. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI RINVENIMENTO DI OGGETTI SOSPETTI
- 14.2. CRITERI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
- 14.3. GESTIONE DELL'EMERGENZA LEGATA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
- 14.4. GESTIONE DELL'EMERGENZA NON LEGATA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
- 14.5. PRESIDIO SANITARI
- 14.6. PRESIDIO OSPEDALIERI

COSTI DELLA SICUREZZA

15. COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

CONCLUSIONI, MODULISTICA ED ALLEGATI






ASPETTI GENERALI



1. GENERALITÀ, CONTENUTI E GESTIONE DEL DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito DUVRI) viene redatto contestualmente alla fase di istruzione della gara di appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il DUVRI si pone i seguenti obiettivi di:

-  *promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 sopra citato;*
-  *cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
-  *coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il Committente e l'Esecutore in merito a tali misure.*

Quanto sopra al fine di consentire al Committente e alle varie ditte interessate di rendere edotti i propri lavoratori e quelli di eventuali ditte subappaltatrici sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali. **Resta inteso che l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, delle prescrizioni e relative misure di tutela, nonché l'adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici propri della loro attività, rimane in capo ai Datori di Lavoro delle singole ditte esecutrici interessate. Di volta in volta, in caso di attività non previste, verrà redatto e consegnato al soggetto esecutore dell'attività uno specifico documento complementare e di dettaglio al presente che sarà illustrato ai lavoratori interessati a cura del proprio datore di lavoro o suo delegato.**

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa principale utile ai fini della redazione del presente documento è la seguente:

1. *Codice civile artt. 1655 - 1677;*
2. *D. Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D. Lgs. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);*
3. *Legge 248/06 art. 35 punti 28-35;*
4. *D.Lgs. 163/06 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;*
5. *Legge 123/07 (delega al governo per emanare il testo unico sulla sicurezza);*



6. *Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (G.U. n. 64 del 15-3-2008);*
7. *Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi – Conferenza Stato Regioni – 20 marzo 2008*
8. *D.Lgs. 81/08 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 09/04/2008 n 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
9. *D.L. 207/08 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.*

Per quanto attiene allo specifico, il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106, esprime quanto segue.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

1. *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.*

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1. *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
2. *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
2. *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza*



adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.**
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, **devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.** Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli



organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:



- a) *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
- b) *l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);*
- c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- d) *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- e) *l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- f) *l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.*

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.



4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

3. DEFINIZIONI E RESPONSABILITÀ

- **Datore di Lavoro (DdL):** come definito dall'art.2, comma 1, lett b) del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di*



autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";

- **Dirigente:** come definito dall'art.2, comma 1, lett d) del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*
- **Preposto:** come definito dall'art.2, comma 1, lett e) del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*
- **Lavoratore:** come definito dall'art.2, comma 1, lett a) del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni"*
- **Contratto d'opera – art. 2222 c. c.:** Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.



- **Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.:** Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.
- **Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.:** Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.). In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione.

4. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, attraverso:



- + *l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;*
- + *l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*
- + *la verifica e controllo dei requisiti D.P.R. 34/2000 (Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici).*

Oltre a questo, prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà risultare in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, a favore dei lavoratori dipendenti e dovrà inoltre produrre la documentazione obbligatoria.

L'Appaltatore dovrà, altresì:

- + *fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal **presente documento preventivo**, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.*



-
-  produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
 -  redigere, ai sensi dell'Art. 26 - Comma 2 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico (allegato 3), il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento" / "Sopralluogo congiunto" da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.



IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO E SOGGETTI INTERESSATI



5. IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

5.1. COMMITTENTE

COMMITTENTE		
COMUNE DI COSENZA – PROVINCIA DI COSENZA		
Datore di lavoro:	Dirigente comunale competente - il quale ai sensi dello Statuto, interviene in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Cosenza e non in proprio, in forza della nomina affidatagli dalla Deliberazione di _____ n° _____ del giorno _____	
Indirizzo sede legale:	Piazza dei Bruzi – Cosenza (CS)	
Indirizzo sede operativa:	_____	
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:	_____ Responsabile	
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:	_____ Addetto	_____ Addetto
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: presso la sede amministrativa		
ADDETTI ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO:		
MEDICO COMPETENTE:		
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:		















5.2. DATI DELL'APPALTO

OGGETTO DEL CONTRATTO	
SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI COSENZA (CS)	
DURATA DEL CONTRATTO	
DAL GIORNO _____ AL GIORNO _____	
IMPORTO A BASE DI GARA	
€ 40.068.359,25 OLTRE IVA (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	
IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA IN RELAZIONE AI RISCHI INTERFERENTI E IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO	
€ 6.000,00	
DATI DELL'ATTO DI APPROVAZIONE	
TIPO:
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
ESECUTIVA DAL
BANDO DI GARA N.	C.I.G.: _____
PROCEDURA DI GARA	PROCEDURA APERTA EX ART.3 E 55 DEL D. LGS. 163/2006

5.3. DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto prevede lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti urbani (differenziati e tal quali) e dei servizi complementari ed accessori nel Comune di Cosenza (CS), come meglio specificato nel **Capitolato Speciale d'Appalto** e nella **Relazione R-01 – Relazione Tecnico-Descrittiva**:

-  **RACCOLTA E TRASPORTO A RECUPERO DEI SEGUENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI**
 -  **CARTA E CARTONCINO**
 -  **IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E LEGNO**
 -  **MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA)**
 -  **VETRO**
 -  **FRAZIONE ORGANICA**
 -  **RIFIUTI INGOMBRANTI (LEGNOSI E FERROSI)**
 -  **RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)**
 -  **CARTUCCE E TONER**
-  **RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI SEGUENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI**
 -  **FARMACI SCADUTI**
 -  **PILE ESAUSTE**



- + RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI O RESIDUALI
- + SPAZZAMENTO MANUALE/MECCANIZZATO
- + BONIFICA DI PICCOLE DISCARICHE ABUSIVE E TRASPORTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI
- + DISTRIBUZIONE, MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CASSONETTI
- + CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
- + FORNITURE DI CUI AL PIANO DEI SERVIZI
- + OGNI ALTRO SERVIZIO E OBBLIGO NON RICOMPRESI NELL'ELENCAZIONE DI CUI SOPRA E MEGLIO ESPLICITATO NEL PIANO DEI SERVIZI (R-01) E NEI SUCCESSIVI ARTICOLI DI CUI SI COMPONE IL PRESENTE DUVRI.

5.4. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Le attività svolte dal Comune di Cosenza per i Servizi oggetto d'appalto riguardano le sole attività di controllo esterno ed amministrative connesse allo specifico servizio.

Gli uffici di riferimento sono:

- + **Sede Operativa:** da definire
- + **Sede Amministrativa:** Palazzo Municipale

Gli addetti quindi svolgono servizi di verifica sul territorio comunale interessato ovvero presso gli impianti e mansioni d'ufficio caratterizzate dall'utilizzo delle usuali attrezzature costituite principalmente da telefono, computer, stampanti e fotocopiatrici.

Si riportano di seguito una serie di informazioni relative alle attività che vi si svolgeranno, alle misure di prevenzione e protezione presenti e alle prescrizioni gestionali impartite dal Datore di lavoro committente in riferimento alle suddette aree.

5.4.1.1. SEDE OPERATIVA

La sede operativa è da definire. Essa comunque verrà individuata tra quelle aventi le caratteristiche di seguito indicate. Gli uffici sono dotati d'impianto di climatizzazione invernale ed estiva con ampia superficie finestrata apribile. Sono presenti i bagni rispondenti alle misure di legge. I luoghi di lavoro in genere, i luoghi di passaggio e di transito, le uscite dei locali, i pavimenti, ecc... presentano requisiti tali da non costituire causa diretta o indiretta di infortunio, si possono conseguentemente considerare ragionevolmente ridotti al minimo i seguenti rischi:

- rischio di caduta da posti di lavoro,
- rischio di caduta per inciampamento o scivolamento,



- rischio d'urto con spigoli, bordi e materiali,
- rischio di investimento con mezzi circolanti nel comprensorio.

Aerazione, illuminazione naturale ed artificiale, temperatura

L'aerazione e l'illuminazione naturale del fabbricato sono garantite da finestre apribili. La superficie aero-illuminante dei locali adibiti ad uso ufficio risulta sufficiente. Gli impianti di illuminazione artificiale per i vari tipi di locali e attività consentono uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore della luce e resa del colore. I posti di lavoro ed i corridoi di transito sono adeguatamente illuminati da luce naturale diretta; la dove non vi è luce naturale diretta l'illuminazione è garantita in modo artificiale. È al momento presente un impianto di illuminazione di emergenza. La temperatura minima nei locali e servizi durante il periodo invernale, è assicurata da un impianto di riscaldamento e non è inferiore a 18°C.

Pavimenti e passaggi

I pavimenti delle zone di passaggio e di lavoro regolari ed uniformi sono realizzati con materiali idonei alla natura delle lavorazioni ed all'uso (caratteristiche di resistenza, non infiammabilità, lavabilità, antisdruciolamento, impermeabilità).

Le zone di passaggio sono chiaramente delimitate e sono mantenute libere da ostacoli e pulite in particolare da sostanze sdruciolevoli. I passaggi utilizzati da veicoli sono segnalati e permettono il transito dei pedoni in situazione di sicurezza. I macchinari e i quadri elettrici prospicienti a corridoi di transito sono protetti da ripari fissi. Gli spazi lavorativi soggetti ad interferenze esterne (possibilità di caduta e/o spargimento di materiali) sono adeguatamente protetti da transenne e segnalati da nastri e/o cartelli d'avviso. Vie e uscite di emergenza, porte e portoni, vie di circolazione Le porte di accesso ai locali sono sempre mantenute libere da qualsiasi impedimento. La larghezza delle porte lungo i corridoi/passaggi è adeguata (minima 0,80 m). L'ampiezza dei passaggi è sufficiente per consentire un sicuro utilizzo da parte dei pedoni e dei veicoli.

Le vie e le porte di emergenza sono mantenute sgombre da qualsiasi ostacolo. La visibilità è adeguata in ogni zona di passaggio. Le porte di emergenza hanno un'altezza maggiore di m 2 ed una larghezza minima conforme alle norme antincendio; sono segnalate e dotate di cartellonistica e illuminazione di sicurezza che entra in funzione in caso di mancanza di energia.

Scale fisse a gradini Non sono presenti.

Servizi igienici ed assistenziali

Sono predisposti locali destinati a servizi igienici, messi a disposizione dei lavoratori. I vani

latrina e anti-bagno hanno superficie superiore a mq 1 ciascuno. Non sono necessari al momento locali con armadietti per gli indumenti di lavoro separati da quelli per gli indumenti privati. Gli apparecchi sanitari (lavabi, vasi, ecc...) sono alimentati da acqua calda e fredda e dotati di mezzi detergenti, di asciugamani monouso.

Locali adibiti ad uffici ed assimilabili

I locali adibiti ad uso ufficio o ad attività assimilabili presentano i seguenti requisiti generali:

- ⇒ i posti di lavoro e di passaggio non presentano rischi di urti o inciampi, in quanto gli spazi per il movimento sono comunque tali da assicurare la piena sicurezza per la loro specifica destinazione d'uso;
- ⇒ i posti di lavoro e di passaggio non sono ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione e rientrano in tale constatazione anche i conduttori elettrici flessibili, per i quali sono attuate idonee misure per prevenire intralci nei passaggi e usure meccaniche;
- ⇒ le pareti dei locali di lavoro ed i soffitti sono in tinta chiara;
- ⇒ gli ambienti presentano: altezza netta non inferiore a 3 m; superficie disponibile per ogni addetto superiore a 2 mq, cubatura superiore a 10 mc per addetto;
- ⇒ i locali sono dotati di manufatti che assicurano una sufficiente luce naturale, nonché di idoneo impianto di illuminazione atto a garantire adeguati parametri di luce artificiale.

Incendio

L'attività svolta in tale ufficio è classificabile, ai fini della Valutazione del rischio Incendio prevista dal D.M. 10 marzo 1998 con **Livello di Rischio Basso**.

5.4.2.2. SEDE AMMINISTRATIVA

La sede amministrativa è ubicata all'interno del palazzo municipale. Gli uffici sono dotati d'impianto di climatizzazione invernale ed estiva con ampia superficie finestrata apribile. Sono presenti i bagni rispondenti alle misure di legge. I luoghi di lavoro in genere, i luoghi di passaggio e di transito, le uscite dei locali, i pavimenti, ecc... presentano requisiti tali da non costituire causa diretta o indiretta di infortunio, si possono conseguentemente considerare ragionevolmente ridotti al minimo i seguenti rischi:

- rischio di caduta da posti di lavoro,
- rischio di caduta per inciampamento o scivolamento,
- rischio d'urto con spigoli, bordi e materiali,

Aerazione, illuminazione naturale ed artificiale, temperatura

L'aerazione e l'illuminazione naturale del fabbricato sono garantite da finestre apribili. La superficie aero-illuminante dei locali adibiti ad uso ufficio risulta sufficiente. Gli impianti di illuminazione artificiale per i vari tipi di locali e attività consentono uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore della luce e resa del colore. I posti di lavoro ed i corridoi di transito sono adeguatamente illuminati da luce naturale diretta; la dove non vi è luce naturale diretta l'illuminazione è garantita in modo artificiale. È al momento presente un impianto di illuminazione di emergenza. La temperatura minima nei locali e servizi durante il periodo invernale, è assicurata da un impianto di riscaldamento e non è inferiore a 18°C.

Pavimenti e passaggi

I pavimenti delle zone di passaggio e di lavoro regolari ed uniformi sono realizzati con materiali idonei alla natura delle lavorazioni ed all'uso (caratteristiche di resistenza, non infiammabilità, lavabilità, antisdruciolamento, impermeabilità).

Le zone di passaggio sono chiaramente delimitate e sono mantenute libere da ostacoli e pulite in particolare da sostanze sdruciolevoli. I passaggi utilizzati da veicoli sono segnalati e permettono il transito dei pedoni in situazione di sicurezza. I macchinari e i quadri elettrici prospicienti a corridoi di transito sono protetti da ripari fissi. Gli spazi lavorativi soggetti ad interferenze esterne (possibilità di caduta e/o spargimento di materiali) sono adeguatamente protetti da transenne e segnalati da nastri e/o cartelli d'avviso. Vie e uscite di emergenza, porte e portoni, vie di circolazione Le porte di accesso ai locali sono sempre mantenute libere da qualsiasi impedimento. La larghezza delle porte lungo i corridoi/passaggi è adeguata (minima 0,80 m). L'ampiezza dei passaggi è sufficiente per consentire un sicuro utilizzo da parte dei pedoni e dei veicoli.

Le vie e le porte di emergenza sono mantenute sgombre da qualsiasi ostacolo. La visibilità è adeguata in ogni zona di passaggio. Le porte di emergenza hanno un'altezza maggiore di m 2 ed una larghezza minima conforme alle norme antincendio; sono segnalate e dotate di cartellonistica e illuminazione di sicurezza che entra in funzione in caso di mancanza di energia.

Servizi igienici ed assistenziali

Sono predisposti locali destinati a servizi igienici, messi a disposizione dei lavoratori. I vani latrina e anti-bagno hanno superficie superiore a mq 1 ciascuno. Non sono necessari al momento locali con armadietti per gli indumenti di lavoro separati da quelli per gli indumenti privati. Gli apparecchi sanitari (lavabi, vasi, ecc...) sono alimentati da acqua calda e fredda e dotati di mezzi



detergenti, di asciugamani monouso.

Depositi / magazzini materiali

I materiali sono immagazzinati in luoghi idonei (interni). Gli spazi previsti sono di dimensioni sufficienti all'immagazzinamento e sono chiaramente delimitati e segnalati. L'immagazzinamento interno è effettuato in scaffali, in armadi e mediante impilamento: l'altezza delle pile di materiali sono tali da considerarsi stabili.

Locali adibiti ad uffici ed assimilabili

I locali adibiti ad uso ufficio o ad attività assimilabili presentano i seguenti requisiti generali:

- ⇒ i posti di lavoro e di passaggio non presentano rischi di urti o inciampi, in quanto gli spazi per il movimento sono comunque tali da assicurare la piena sicurezza per la loro specifica destinazione d'uso;
- ⇒ i posti di lavoro e di passaggio non sono ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione e rientrano in tale constatazione anche i conduttori elettrici flessibili, per i quali sono attuate idonee misure per prevenire intralci nei passaggi e usure meccaniche;
- ⇒ le pareti dei locali di lavoro ed i soffitti sono in tinta chiara;
- ⇒ gli ambienti presentano: altezza netta non inferiore a 3 m; superficie disponibile per ogni addetto superiore a 2 mq, cubatura superiore a 10 mc per addetto;
- ⇒ i locali sono dotati di manufatti che assicurano una sufficiente luce naturale, nonché di idoneo impianto di illuminazione atto a garantire adeguati parametri di luce artificiale.

Incendio

L'attività svolta dal Comune di Cosenza è classificabile, ai fini della Valutazione del rischio Incendio prevista dal D.M. 10 marzo 1998 con **Livello di Rischio Basso**.



6. AZIENDE APPALTATRICI

DATI DELL'APPALTATORE		
RAGIONE SOCIALE	Da Inserire ad appalto assegnato	
P. IVA.		
LEGALE RAPPRESENTANTE		
SEDE LEGALE		
RIBASSO OFFERTO	(...) %	
Datore di lavoro:		
Indirizzo sede legale:		
Indirizzo sede operativa:		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:	Addetto	Addetto
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI:		
ADDETTI ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO:		
MEDICO COMPETENTE:		
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:		

ALTRI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI ALL'APPALTATO			
RAGIONE SOCIALE	OGGETTO CONTRATTO APPALTO	DATORE DI LAVORO	RSPP
Da Inserire ad appalto assegnato			
Da Inserire ad appalto assegnato			
Da Inserire ad appalto assegnato			
Da Inserire ad appalto assegnato			



INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI



7. METODOLOGIA

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

- definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.
- acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'Azienda Appaltatrice e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni

Per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.

8. AREE INTERESSATE

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro (**attualmente individuabili**) e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed attrezzature utilizzate, materiali e prodotti coinvolti.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Il servizio in appalto si svolge principalmente all'interno del territorio Comunale di Cosenza e specificatamente nei luoghi sopra descritti e presso aree che non sono sotto la competenza giurisdizionale (diretta o indiretta) né del Comune di Cosenza né dell'Appaltatore. Alcune di queste



aree sono di competenza di Enti Pubblici e altre di Enti privati. Nelle varie aree la ditta esecutrice del contratto svolgerà il servizio secondo modalità diverse che al fine di individuare i rischi da interferenze possono essere così raggruppate:

- 1. Raccolta/conferimento rifiuti con accesso all'interno area (utenze e Centri di raccolta, Impianti di recupero/smaltimento) diverse dal suolo pubblico.**
- 2. Attività di comunicazione ambientale in aree pubbliche e private**
- 3. Raccolta rifiuti/ecc. senza accesso all'interno di un'area diversa dal suolo pubblico**
- 4. Spazzamento delle strade (meccanico e manuale)**

A fronte delle informazioni in possesso direttamente del Committente e della documentazione acquisita dai datori di lavoro responsabili delle aree di cui al punto 1 in cui si svolge il servizio in appalto è possibile il coordinamento e la cooperazione tra Datore di lavoro Committente e Datore di lavoro non committente.

Nel terzo e quarto caso non si individueranno rischi interferenziali, ma ci si limiterà comunque a fornire delle norme di comportamento come attività di miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

9. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza.

Per la definizione di interferenza, non espressamente prevista dal D.Lgs. 81/2008, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio



comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1. **Accesso ai centri di raccolta e/o agli impianti di smaltimento/recupero dell'appaltatore per il conferimento di rifiuti raccolti su territorio comunale da altre imprese:**
 - a) *raccolta dei rifiuti provenienti dallo sfalcio e taglio erba;*
 - b) *pulizia stradale e successivo conferimento dei rifiuti originati dallo spazzamento stradale*
 - c) *pulizia manuale e successivo conferimento di rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio*
2. **Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali e non per il ritiro delle varie frazioni di rifiuto e per le attività di spazzamento.**
3. **Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali e non per attività di comunicazione ambientale.**

Relativamente al **punto 1** si tratta dell'interferenza generata dall'accesso da parte di altre imprese per conferire i rifiuti, negli impianti gestiti dall'Appaltatore contemporaneamente alla presenza già di altri lavoratori.

Relativamente al **punto 2** si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori e raccogliere i rifiuti presenti, per lo spazzamento e taglio erba, contemporaneamente alla presenza di personale vario nella zona adibita al servizio di igiene urbana.

Relativamente al **punto 3** si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali dell'Amministrazione Comunale ed altri Enti per attività di Comunicazione Ambientale alla presenza di personale vario nella zona.

Ad ogni modo i casi N° 2 e 3 possono essere assimilati in termini di identificazione dei rischi da interferenza.

9.1. CASO 1 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

9.1.1. RISCHI DA INVESTIMENTO

Il rischio in esame consiste nella possibilità di impatto dei mezzi utilizzati da altre imprese con quelli dell'esecutore del servizio potenzialmente presenti nelle aree oggetto di intervento. Al fine di limitare detto rischio i mezzi dovranno procedere a passo d'uomo. I lavoratori dell'impresa esecutrice sono esposti al rischio di investimento da parte dei veicoli di terzi (aziende fornitrici,

utenti, ...) circolanti all'interno delle aree in cui si trovano i contenitori di raccolta dei rifiuti. In questo caso si prevede come misura di prevenzione e protezione l'utilizzo di indumenti ad alta visibilità. In caso di presenza di cancelli elettronici, prima di accedere all'area attendere l'apertura completa delle ante. Il mezzo è tenuto a percorrere esclusivamente il minimo tratto per raggiungere il luogo di stazionamento dei contenitori. Ove presente, dovrà essere rispettata la segnaletica orizzontale e verticale con particolare riferimento ai segnali di obbligo e prescrizione. L'aggiudicatario si impegna a tenere lontano dall'area in cui sta svolgendo il servizio ogni persona non addetta ai lavori. In particolari casi alcuni utenti delle strutture fruitrici del servizio potrebbero non comprendere le più elementari segnalazioni di avvertimento e avere una scarsa reattività fisica. Prevedere quindi dei tempi di reazione da parte loro (in caso di attraversamento, per esempio) più lunghi del prevedibile. In caso di particolari esigenze dell'azienda utente del servizio, l'esecutore si coordinerà al fine di ridurre il rischio con il responsabile dell'area. Infine, in merito alle attività di raccolta all'interno dei Centri di Raccolta, il rischio in questione è ridotto attraverso uno sfasamento temporale degli orari di accesso del pubblico e dei mezzi.

9.1.2. RISCHI DA EMISSIONE DI FUMI, GAS

Se non necessario, durante il carico dei contenitori i mezzi devono essere spenti. Durante lo stazionamento prolungato dei mezzi oltre la durata necessaria per svolgere il servizio di raccolta, questi devono essere spenti.

9.1.3. RISCHI DA PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici all'interno delle aree sono mantenuti dal datore di lavoro responsabile. In caso di presenza di cavi scoperti o impianti evidentemente deteriorati in prossimità dei contenitori, a tutti gli addetti non è consentito avvicinarsi o svolgere interventi di qualsiasi genere.

9.1.4. RISCHI DA SCIVOLAMENTO E INCIAMPO

È possibile che i percorsi da seguire per raggiungere il luogo di lavoro siano imbrattati con materiale che rende scivoloso il percorso stesso. In questo caso il rischio rientra anche tra quelli specifici delle aziende esecutrici e richiede l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche come previsto dal documento di valutazione del rischio aziendale. In alcune utenze è probabile la presenza di oggetti non configurabili come rifiuto. In questi casi non raccogliarli e prestare attenzione alla possibilità di



inciampo. Nel caso di presenza di squadre di manutenzione interne all'area, gli esecutori del servizio devono segnalare a queste se ci sono superfici bagnate al fine di provvedere a ridurre eliminare il rischio.

9.1.5. RISCHI DA PRESENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

L'impresa deve garantire durante la sua presenza per svolgere il proprio servizio che tutti i dispositivi di prevenzione e protezione presenti debbano essere sempre accessibili con particolare riguardo a:

- + Mezzi di estinzione (Rete idranti soprasuolo e sottosuolo, estintori, ...);
- + Vie di fuga;
- + Uscite di emergenza;
- + Segnaletica di sicurezza;
- + Dispositivi di emergenza e quadri elettrici o impianti in generale.

9.1.6. RISCHI DA INTRALCIO DELLE VIE DI ACCESSIBILITÀ

Per nessun motivo i mezzi dovranno arrecare intralcio alle operazioni di emergenza che si possono svolgere all'interno delle aree di intervento. Dovrà essere sempre garantita la fruibilità di mezzi di emergenza e soccorso diretti da e verso i fabbricati serviti dall'impresa.

9.1.7. INCENDIO - ESPLOSIONE

Non è consentito fumare o usare fiamme libere in nessun punto delle aree oggetto di intervento. In caso di lavorazioni da svolgersi in prossimità di luoghi di lavoro con potenziale presenza di atmosfere esplosive (centrali termiche, distributori di carburante, ...) l'impresa esecutrice dovrà porre in essere i seguenti divieti e precauzioni:

- + Divieto di fumare.
- + Divieto di usare fiamme libere.
- + Divieto di utilizzare attrezzi con produzione di scintille.

9.1.8. UTILIZZO DI ATTREZZATURE NON DI PROPRIETÀ

Non è consentito, in generale, anche se autorizzati da altri, utilizzare attrezzature, macchine e utensili non di proprietà dell'azienda esecutrice. Nel caso in cui l'utilizzo



dell'attrezzatura/macchina sia a servizio del normale svolgimento delle attività in appalto, l'aggiudicatario si dovrà impegnare a richiedere prima dell'avvio dell'attività la dovuta informazione e formazione degli addetti ai lavori che dovrà essere documentata attraverso una autocertificazione a firma congiunta del soggetto formatore e del formato.

9.1.9. PRESENZA DI CANTIERI TEMPORANEI

Gli autisti non possono accedere ad aree di cantiere e non devono ostacolare la normale accessibilità. Non è consentito parcheggiare in prossimità di ponteggi.

9.1.10. ATTIVITÀ NON PREVISTE

In caso di svolgimento di attività (manutenzione ordinaria, straordinaria, ...) non previste al momento della stesura del presente documento e che potranno generare delle interferenze con il servizio in appalto, si organizzerà in cooperazione con l'aggiudicatario quanto necessario a eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

9.1.11. IMBRATTAMENTO DELLE SEDI VIARIE

In caso di sversamento accidentale sulla area adiacente a quella di lavoro di sostanze la cui presenza possa costituire un rischio per veicoli in transito o per i pedoni, l'aggiudicatario si dovrà attivare al fine di assorbire la sostanza pericolosa con materiale inerte (segatura per esempio).

9.1.12. INDIVIDUAZIONE ACCIDENTALE DI FONTI DI PERICOLO

Nel caso in cui l'aggiudicatario/esecutore del servizio nello svolgere la propria attività dovesse riscontrare delle condizioni di pericolo per se stesso e per gli altri, dovrà sospendere il servizio e informare tempestivamente il responsabile dell'area, al fine di attivare quanto necessario alla riduzione/eliminazione dell'anomalia.

9.1.13. CADUTA ACCIDENTALE DI RIFIUTI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE

In caso di caduta di rifiuti durante la loro movimentazione, sarà cura del trasportatore attivarsi affinché questi siano tempestivamente rimossi dal percorso di transito di altri mezzi o persone.



9.1.14. EVENTUALE RINVENIMENTO DI AMIANTO

Nell'eventualità di ritrovamenti di materiale contaminato dovranno essere sospese le attività lavorative e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività e il Committente che daranno le indicazioni del caso.

9.1.15. EMISSIONI DI RUMORE E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

Si dovrà operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le emissioni di rumore, ricorrendo all'impiego di macchinari insonorizzati per limitare comunque il disturbo alle ordinarie attività in corso nelle adiacenze dell'area di intervento. Durante il servizio in corso, non ci dovranno essere schiamazzi da parte degli addetti ai lavori. Prima dell'inizio di attività particolarmente rumorose l'appaltatore dovrà informare i responsabili delle strutture più delicate (biblioteche, scuole, ospedali ...) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto dalle attività in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilità di condurre le ordinarie attività da parte degli utenti delle strutture. In caso di lavori durante l'orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni che comportino una limitata emissione di rumore.

9.1.16. RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI NEVE

In caso di forti nevicate, l'impresa dovrà rispettare quanto prescritto dai bollettini meteo in merito all'obbligo di utilizzo di catene.

9.2. CASO 2,3 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il presente caso riporta alcune norme di comportamento (elenco indicativo e non esaustivo) da attuare per ridurre o eliminare i rischi da interferenza che si possono sviluppare durante lo svolgimento del servizio sulla pubblica via. Quanto qui riportato non esclude l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione riportate nel capitolo precedente ove attuabili.

9.2.1. RISCHI DI INVESTIMENTO

Nella fase di svolgimento del servizio, esiste il rischio di investimento dei lavoratori addetti alle attività di lavoro da parte di veicoli che transitano sulla viabilità ordinaria e non è possibile una

delimitazione fisica delle aree di lavoro. Tutti gli ostacoli devono essere visibili, sia di giorno, sia di notte, e preannunciati agli utenti della strada in modo che possano porre in atto comportamenti utili a prevenire possibili incidenti. Nelle zone in cui potrebbero transitare utenza, cittadinanza, come Piazze, Aree mercatali, etc. si prescrive che la velocità massima non debba superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri. Ci potrà essere la necessità di acquisire dei permessi speciali per poter accedere all'interno di alcuni stabilimenti utenti del servizio in essere.

All'interno dei plessi scolastici, solitamente il servizio si svolgerà in orario in cui gli allievi sono all'interno dell'edificio. Nel caso eccezionale in cui ci dovessero essere degli allievi in transito in prossimità del mezzo, l'autista dovrà attendere che il percorso per guadagnare l'uscita sia totalmente libero da presenze di terzi.

Le manovre dei mezzi operatori senza segnalazioni specifiche sono severamente vietate, le manovre dovranno essere sempre eseguite da operatore specializzato, e con la massima attenzione. L'appaltatore dovrà fornire agli addetti, indumenti e dispositivi autonomi per renderli visibili a distanza, durante le attività svolte in presenza di traffico (allestimento dell'area di intervento, installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, ...) e all'interno dell'area di lavoro. L'abbigliamento dovrà rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 09/06/1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità". I capi di vestiario dovranno recare sull'etichetta, oltre alle istruzioni d'uso di cui ai commi a), b) e c) del capitolo 12.1 del decreto, anche il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE.

9.2.2. RISCHI DA EMISSIONE DI FUMI, GAS

Se non necessario, durante il carico dei contenitori i mezzi devono essere spenti. Durante lo stazionamento prolungato dei mezzi oltre la durata necessaria per svolgere il servizio di raccolta, questi devono essere spenti.

9.2.3. RISCHI DA SCIVOLAMENTO E INCIAMPO

È possibile che i percorsi da seguire per raggiungere il luogo di lavoro siano imbrattati con materiale che rende scivoloso il percorso stesso. In questo caso il rischio rientra anche tra quelli



specifici delle aziende esecutrici e richiede l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche come previsto dal documento di valutazione del rischio aziendale. In alcune utenze è probabile la presenza di oggetti non configurabili come rifiuto. In questi casi non raccoglierli e pre-stare attenzione alla possibilità di inciampo. Nel caso di presenza di squadre di manutenzione interne all'area, gli esecutori del servizio devono segnalare a que-ste se ci sono superfici bagnate al fine di provvedere a ridurre eliminare il rischio.

9.2.4. RISCHI DA RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Tutti i cavi correnti sul terreno dovranno essere in via cautelativa considerati in tensione e quindi l'attività in corso e soggetta al rischio dovrà essere sospesa e si dovrà procedere ad informare il Committente.

9.2.5. PRESENZA DI CANTIERI TEMPORANEI

Gli autisti non possono accedere ad aree di cantiere e non devono ostacolare la normale accessibilità. Non è consentito parcheggiare in prossimità di ponteggi.

9.2.6. RISCHIO RUMORE

Le aree di intervento si sviluppano all'esterno. Il rumore di fondo, dovuto principalmente al traffico veicolare, è variabile a seconda della posizione di ogni strada. In nessun caso il rumore di fondo costituisce un rischio interferenziale superiore a quello specifico dell'attività di contratto.

9.2.7. RISCHI DOVUTI A SMOG E MICROCLIMA

In fase di svolgimento delle attività di contratto sulla viabilità ordinaria l'aggiudicatario dovrà analizzare e valutare i rischi dovuti alla presenza di traffico veicolare e allo svolgimento delle attività in esterno. In caso di necessità si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

9.2.8. RISCHI DA RADIAZIONE SOLARE ULTRAVIOLETTA

In fase di svolgimento delle attività di contratto l'appaltatore dovrà analizzare e valutare i rischi dovuti al fatto che le proprie maestranze operino esposti al sole. In caso di necessità si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione come creme barriera.



9.2.9. RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI NEVE

In caso di forti nevicate, l'impresa dovrà rispettare quanto prescritto dai bollettini meteo in merito all'obbligo di utilizzo di catene.

9.2.10. VIABILITÀ PEDONALE E AUTOVEICOLARE

L'appaltatore dovrà, attraverso soluzioni temporanee, idonee e sicure, consentire la pedonabilità delle zone limitrofe all'area di lavoro e non dovrà ostruire eventuali impianti legati alla circolazione autoveicolare presenti a ridosso delle zone di intervento.

9.2.11. INDIVIDUAZIONE ACCIDENTALE DI FONTI DI PERICOLO

Nel caso in cui l'aggiudicatario/esecutore del servizio nello svolgere la propria attività dovesse riscontrare delle condizioni di pericolo per se stesso e per gli altri, dovrà sospendere il servizio e informare tempestivamente il responsabile dell'area, al fine di attivare quanto necessario alla riduzione/eliminazione dell'anomalia.

9.2.12. CADUTA ACCIDENTALE DI RIFIUTI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE

In caso di caduta di rifiuti durante la loro movimentazione, sarà cura del trasportatore attivarsi affinché questi siano tempestivamente rimossi dal percorso di transito di altri mezzi o persone.

9.2.13. EVENTUALE RINVENIMENTO DI AMIANTO

Nell'eventualità di ritrovamenti di materiale contaminato dovranno essere sospese le attività lavorative e avvisare il Committente che darà le indicazioni del caso.

9.2.14. EMISSIONI DI RUMORE

Si dovrà operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le emissioni di rumore, ricorrendo all'impiego di macchinari insonorizzati per limitare comunque il disturbo alle ordinarie attività in corso nelle adiacenze dell'area di intervento.



9.2.15. LIMITAZIONE DEL DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

Durante il servizio in corso, non ci dovranno essere schiamazzi da parte degli addetti ai lavori. Prima dell'inizio di attività particolarmente rumorose l'appaltatore dovrà informare i responsabili delle strutture più delicate (biblioteche, scuole, ospedali ...) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto dalle attività in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilità di condurre le ordinarie attività da parte degli utenti delle strutture.

In caso di lavori durante l'orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni che comportino una limitata emissione di rumore.

9.2.16. IMBRATTAMENTO DELLE SEDI VIARIE

Si segnala inoltre di pulire i pneumatici dei mezzi d'opera eventualmente sporchi di detriti e fango che possano essere lasciati sulla sede stradale promiscua. Non devono comunque restare nelle zone di passaggio dei mezzi chiazze di acqua o altri liquidi (gasolio, lubrificante, miscela di carburante, ...) che potrebbero creare scivolamento dei pedoni. Sarà onere dell'appaltatore l'eventuale ripristino della segnaletica orizzontale danneggiata dal transito dei mezzi di lavoro e il ripristino della segnaletica verticale, eventualmente danneggiata.

9.2.17. ANNEGAMENTO

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua, quali ad esempio la bonifica di micro siti, devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale. I lavori superficiali nel letto o in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti ai lavori devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

9.2.18. ALLERGENI

Tra le specie vegetali soggette a raccolta e/ conferimento in impianto, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti



l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

9.2.19. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

9.2.20. LAVORAZIONI NOTTURNE

Qualora le lavorazioni debbano svolgersi durante le ore serali o notturne, o durante giornate di scarsa visibilità (es. in presenza di nebbia), occorrerà predisporre un sistema di illuminazione artificiale che consenta di realizzare in sicurezza i lavori. A tal fine, in funzione della tipologia ed estensione del cantiere, potranno essere utilizzate diverse tecnologie: impianto di illuminazione con linea di alimentazione fissa a gruppi illuminanti alimentati o dotati di gruppo elettrogeno, etc.. In ogni caso l'illuminazione dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti e dovrà avere un grado di protezione almeno IP55. Dovrà essere effettuato un controllo giornaliero di tutte le linee di alimentazione onde verificare la continuità e l'efficienza dei contatti elettrici ed il grado di isolamento. Le segnalazioni luminose in corrispondenza delle strade soggette a traffico dovranno essere realizzate con lampade a luce gialla intermittenti e direzionali o rossa in conformità al regolamento di attuazione del codice della strada.

La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di proporre misure alternative, ma di efficacia non inferiore da un punto di vista della prevenzione e protezione dal rischio di investimento.

10. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella **fase A** sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative.

Nella **fase B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:


1. individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente:

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2. valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3. valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:

1	2	3	4
MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

11. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per entrambe le interferenze sopra richiamate i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli delle diverse aziende o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.



CASO 1

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio
RISCHI DA INVESTIMENTO	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
RISCHI DA EMISSIONE DI FUMI, GAS	PROBABILE	GRAVE	MEDIO
RISCHI DA PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
RISCHI DA SCIVOLAMENTO E INCIAMPO	PROBABILE	GRAVE	ALTO
RISCHI DA PRESENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE	MOLTO PROBABILE	MODESTA	MEDIO
RISCHI DA INTRALCIO DELLE VIE DI ACCESSIBILITÀ	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
INCENDIO - ESPLOSIONE	POSSIBILE	GRAVISSIMA	MEDIO
UTILIZZO DI ATTREZZATURE NON DI PROPRIETÀ	IMPROBABILE	GRAVE	BASSO
PRESENZA DI CANTIERI TEMPORANEI	IMPROBABILE	GRAVE	BASSO
ATTIVITÀ NON PREVISTE	PROBABILE	GRAVE	ALTO
IMBRATTAMENTO DELLE SEDI VIARIE	PROBABILE	MODESTA	MEDIO
INDIVIDUAZIONE ACCIDENTALE DI FONTI DI PERICOLO	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
CADUTA ACCIDENTALE DI RIFIUTI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE	POSSIBILE	LIEVE	MOLTO BASSO
EVENTUALE RINVENIMENTO DI AMIANTO	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
EMISSIONI DI RUMORE E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI NEVE	POSSIBILE	MODESTA	BASSO

CASO 2,3

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio
RISCHI DI INVESTIMENTO	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
RISCHI DA EMISSIONE DI FUMI, GAS	PROBABILE	GRAVE	MEDIO
RISCHI DA SCIVOLAMENTO E INCIAMPO	PROBABILE	GRAVE	ALTO
RISCHI DA RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
PRESENZA DI CANTIERI TEMPORANEI	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
RISCHIO RUMORE	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
RISCHI DOVUTI A SMOG E MICROCLIMA	PROBABILE	LIEVE	BASSO
RISCHI DA RADIAZIONE SOLARE ULTRAVIOLETTA	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI NEVE	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
VIABILITÀ PEDONALE E AUTOVEICOLARE	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
INDIVIDUAZIONE ACCIDENTALE DI FONTI DI PERICOLO	PROBABILE	GRAVE	ALTO
CADUTA ACCIDENTALE DI RIFIUTI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE	POSSIBILE	LIEVE	MOLTO BASSO
EVENTUALE RINVENIMENTO DI AMIANTO	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
EMISSIONI DI RUMORE	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
IMBRATTAMENTO DELLE SEDI VIARIE	PROBABILE	MODESTA	MEDIO
ANNEGAMENTO	IMPROBABILE	GRAVISSIMA	BASSO
ALLERGENI	POSSIBILE	GRAVE	MEDIO
URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI	POSSIBILE	MODESTA	BASSO
LAVORAZIONI NOTTURNE	MOLTO PROBABILE	MODESTA	MEDIO



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



12. ATTIVITÀ GENERALE DI PREVENZIONE

L'Appaltatore ed eventualmente anche altri soggetti gestori operativi, provvede a porre in essere le seguenti misure di prevenzione per contribuire a implementare la sicurezza e ridurre ulteriormente i rischi interferenziali:

- + *essere preventivamente formati e devono aver frequentato corsi di primo soccorso, sicurezza, evacuazione e antincendio.*
- + *verificare periodicamente la presenza della segnaletica verticale ed eventualmente integrarla; segnali di divieto, prescrizione e limitazione della velocità dei veicoli;*
- + *limitazione della contemporaneità di attività e separazione spazio temporale tra accesso dell'utenza e gestione del sito;*
- + *verificare periodicamente la presenza della segnaletica orizzontale per il traffico veicolare e pedonale.*
- + *verificare periodicamente la presenza della seguente segnaletica - tipo.*

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto ed al Piano dei Servizi.

12.1. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Appaltatore o subappaltatore deve essere munito a cura del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato su un apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro. Sono compresi tutti i lavoratori impiegati a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato.



12.2. DIVIETI E PRECAUZIONI

Qualora il personale dell'aggiudicatario noti delle componenti di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al Responsabile dell'area prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. È compito delle ditte/lavoratori autonomi non mettere a repentaglio la salute e la sicurezza delle persone o dei lavoratori al loro intorno. Tutte le apparecchiature elettriche utilizzate dovranno essere a norma ed utilizzate propriamente negli ambienti adatti al loro uso. Per tutte le apparecchiature con potenza superiore ai 1000 W è bene chiedere a quale punto di presa far riferimento.

I lavoratori delle ditte appaltatrici non devono accedere ai locali o zone nei quali vige il divieto d'accesso. Tale divieto non si applica per le ditte/lavoratori autonomi per i quali l'accesso a tali zone/edifici faccia parte dell'intervento/lavoro. In ogni caso la prima volta le ditte/lavoratori autonomi saranno accompagnati in tali zone da una persona preposta, che dovrà informarli sui rischi e sulle procedure di sicurezza da adottare. Il personale è informato e formato sulle misure da adottare in situazioni d'emergenza, in tali luoghi l'evacuazione è evidente, il personale è in ogni caso tenuto in caso d'emergenza a seguire scrupolosamente le eventuali istruzioni che gli saranno impartite. Il personale esterno potrà intervenire alla gestione dell'emergenza solo nell'ambito delle proprie conoscenze e capacità.

12.3. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

Il personale esterno è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, seguire quanto segnalato dai cartelli d'obbligo, divieto, prescrizioni, uso dei dispositivi di protezione individuale e tutto quanto inerente la sicurezza e la salute sul lavoro. Il personale esterno è tenuto scrupolosamente a seguire tutte le norme antinfortunistiche previste per legge durante l'espletamento delle proprie attività all'interno degli impianti di competenza dell'appaltatore.

Il Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice deve inoltre fornire tutte le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto concordato in sede di contratto, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio introdotte in seguito alla variazione.

12.4. USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Se non già indossati dai lavoratori, dovranno essere utilizzati i seguenti DPI con marcatura



CE:

- Mascherine;
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;
- Abbigliamento autorifrangente.
- Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420)
- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Indumenti da lavoro adeguati

13. MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:

1. *riunione periodica delle aziende, di coordinamento e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;*
2. *formazione periodica degli operatori;*
3. *eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.*
 - a. *Per il conferimento in impianti di smaltimento e/o recupero compresi i centri di raccolta che l'appaltatore individuerà per il servizio, le imprese terze vi dovranno accedere esclusivamente dopo aver segnalato con dispositivo acustico il proprio accesso ai lavoratori dello stesso appaltatore che gestirà gli stessi ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile per le lavorazioni richieste.*
 - b. *Per le scuole e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o dell'azienda che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o della ditta mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che la ditta abbia recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.*
4. *apprestamenti/segnalatica all'ingresso degli impianti e delle aree pertinenziali comunali della presenza di automezzi e lavoratori in fase di carico/scarico.*
5. *Dotazione e messa in funzione dei mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi*



atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto.

- 6. Adoperare mezzi di protezione personale*
- 7. Presa visione preventiva all'inizio lavori delle strade dove si svolgerà la raccolta.*
- 8. Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.*
- 9. Comunicazione delle misure di emergenza adottate.*
- 10. In fase operativa,*
 - verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento*
 - verifica programmata e periodica dell'idoneità delle metodologie in atto per lo smaltimento dei rifiuti che possano essere causa di inquinamento*
 - formazione degli operatori evidenziando la necessità dell'uso dei D.P.I. predisposti per limitare l'esposizione a rischi residui per la salute evidenziati in sede di valutazione*
- 11. Gli addetti a lavorazioni a rischio biologico devono:*
 - essere sottoposti a sorveglianza sanitaria*
 - pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando*
 - In caso di contatto con sostanze del tipo in esame, ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare i prodotti specifici indicati per la pulizia, e non altri, e di lavarsi con abbondante acqua e sapone; nei casi gravi occorre sottoporsi a cure mediche.*
- 12. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore*
- 13. Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).*
- 14. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso lombare nei casi seguenti :*
 - il carico è troppo pesante (Kg. 30);*
 - è ingombrante o difficile da afferrare ;*
 - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi ;*
 - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco ;*
 - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il*



lavoratori, in particolare in caso di urto.

15. In caso di Inalazione di polveri e infezioni

- *Utilizzare la mascherina in dotazione*
- *Predisporre idonee procedure di lavoro per il lavaggio e la disinfezione della strumentazione*
- *Prevedere il lavaggio degli indumenti da lavoro*
- *Utilizzo adeguati facciali filtranti durante l'esecuzione di operazioni inevitabilmente ad elevata polverosità*

16. In presenza di Allergeni

- *non devono essere consumati cibi e bevande*
- *Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili*
- *Predisporre la sorveglianza sanitaria degli esposti*

17. Incidenti tra automezzi

- *Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie*
- *Interrompere immediatamente la guida in caso di stanchezza o sonnolenza o di malessere, anche leggero*
- *Tenere allacciate le cinture di sicurezza e osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza possibili (distanza di sicurezza, limiti di velocità, ecc.), attenendosi nella guida alla massima prudenza*
- *Verificare l'efficienza dei sistemi frenanti, dei dispositivi di segnalazione ottici ed acustici e dei dispositivi di illuminazione dei veicoli*
- *Non operare, anche temporaneamente, in cattive condizioni fisiche o psicologiche (malessere, capogiri, sonnolenza, ecc.) o affetti da vertigini, disfunzioni di cuore o altro disturbo che possa creare uno stato di pericolo*

18. Postura

- *Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa*



14. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA

14.1. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI RINVENIMENTO DI OGGETTI SOSPETTI

In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, all'interno dell'area di lavoro, si dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che provvederanno ad isolare l'oggetto e avvieranno le procedure di indagine sulla natura dell'oggetto. Nel frattempo l'aggiudicatario dovrà impedire l'avvicinamento di chiunque all'area in argomento.

14.2. CRITERI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

I mezzi d'opera saranno dotati di mezzi di estinzione portatili. Ogni squadra di lavoro dovrà essere costituita da almeno un lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I contenuti dei corsi di formazione sono indicati nell'art. 9.5 dell'allegato IX del decreto stesso. A titolo informativo si riporta uno schema guida nella scelta del corretto estintore in funzione del combustibile caratterizzante il fuoco da spegnere.

14.3. GESTIONE DELL'EMERGENZA LEGATA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

In caso di emergenza legata a sversamenti, si procederà secondo le procedure appresso riportate:

- *Informare il Committente;*
- *Attuare azioni di confinamento di piccoli sversamenti accidentali attraverso l'utilizzo di kit appositamente predi-spolti per isolare l'area; confinare ed assorbire le materie versate*
- *in caso di evento importante, non risolvibile con i mezzi a disposizione del personale presente, attivazione misure d'emergenza previste, evacuazione dell'area immediato allertamento delle strutture pubbliche preposte (Vigili del fuoco, Arpa, ecc...) e lasciare la gestione dell'emergenza alle autorità intervenute*



14.4. GESTIONE DELL'EMERGENZA NON LEGATA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

In caso di emergenza nelle aree circostanti a quella di intervento, gli autisti dei mezzi dovranno attenersi alle indicazioni dei coordinatori/addetti all'emergenza della sede in cui si sta verificando l'evento. Si dovrà porre in sicurezza il sito di intervento e, se possibile, i mezzi dovranno essere spenti e abbandonati o parcheggiati in area tale da non impedire i soccorsi. In caso di evacuazione in atto, i mezzi dovranno essere spenti e abbandonati liberando le aree a piedi.

14.5. PRESIDI SANITARI

Presso i mezzi di lavoro, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso d'utilizzo delle stesse. In ogni cassetta è presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d'emergenza o normale assistenza. In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale.

14.6. PRESIDI OSPEDALIERI

Ospedale Civile Dell'Annunziata	_____	Centralino _____
		Pronto socc. _____
Centro Antiveleni	_____	_____
Guardia Medica – Cosenza	_____	_____



COSTI DELLA SICUREZZA



15. COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto oggetto del presente DUVRI, sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenze.

In analogia ai "lavori", come previsto dall'all. XV punto 4 del d.Lgs. 81, sono quantificabili come costi della sicurezza (non assoggettati a ribasso d'asta) tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, come, ad esempio:

- a. *gli apprestamenti previsti nel DUVRI;*
- b. *le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;*
- c. *I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc...);*
- d. *le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;*
- e. *gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale (fuori dal normale orario di lavoro) delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;*
- f. *le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

Sulla base di quanto sopra discende che:

- 1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;**
- 2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.**

Sulla base di quanto esposto in tale DUVRI, si ritiene non vi siano costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente capitolato, in quanto



misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda, eccezion fatta per le riunioni di coordinamento ed aggiornamento normativo convocate dall'Amministrazione Comunale, per particolari esigenze ed alle attività di verifica.

Si tratta di riunioni finalizzate (ad esempio) alla stesura definitiva, all'illustrazione, aggiornamento, del DUVRI, di particolari procedure o fasi di lavoro, alla verifica del cronoprogramma, alla consegna di materiale informativo ai lavoratori, all'analisi di criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori), all'approfondimento di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà.

Pertanto, i costi della sicurezza da interferenze risultano dal computo metrico estimativo seguente.

	VOCE D'ELENCO	Q.TÀ	U.M.	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
	RIUNIONI DI COORDINAMENTO ED AGGIORNAMENTO <i>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Committente, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del DUVRI; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. (con il datore di lavoro)</i> <i>N° 2 riunioni di coordinamento l'anno * 4 h/riunione * 5 anni</i>				
	(EURO cinquanta/00)	40	ora	75,00 €	3.000,00 €
	OPERATORE DEL COORDINAMENTO <i>Incontri vari e sopralluoghi ai siti in fase esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc....</i> <i>N° 2 ore/mese * 60 mesi</i>				
	(EURO venticinque/00)	120	ora	25,00 €	3.000,00 €
	TOTALE	6.000,00 €			



CONCLUSIONI, MODULISTICA ED ALLEGATI



Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08. Esso risulta soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)		
Figure	Nominativo	Firma
Rappresentante Legale	Dirigente Comunale Competente	
Medico Competente		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione		

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

AZIENDA APPALTATRICI		
Azienda	Datore di lavoro	Firma



VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In relazione all'incarico che l'Impresa appaltatrice _____ ha ricevuto
dal Committente in data _____ presso _____
_____ si sono riuniti:

- **per il Committente**

- **per l'Impresa Appaltatrice**

allo scopo di reciproca informazione riguardante:

- ***i rischi connessi all'attività prevista dall'appalto***
- ***i rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro***
- ***le interferenze tra le attività***

- _____
- _____
- _____

In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati :

- i rischi connessi all'ambiente di lavoro e le interferenze.

- _____
- _____
- _____
- _____

<i>per il Committente</i>	<i>per l'Impresa Appaltatrice</i>
Firma	Firma



AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 26 comma 1, lettera a), p.to 2)










☐ APPALTATORE ☐ SUBAPPALTATORE

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di
_____ dell'impresa _____
p. iva _____ con sede legale in _____
_____ N° _____, (Prov. _____), (C.A.P. _____),
tel _____ fax _____

ESECUTORE DELL'APPALTO DENOMINATO "SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI COSENZA (CS)"

in qualità di ☐ APPALTATORE ☐ SUBAPPALTATORE, consapevole delle responsabilità derivanti dal
rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA CHE

-  l'RSPP è idoneo allo svolgimento dell'incarico in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
-  l'RLS è stato formato con specifico corso ed è stato consultato relativamente alla valutazione dei rischi;
-  i mezzi e le attrezzature sono conformi alle norme vigenti;
-  il personale impiegato è sottoposto a sorveglianza sanitaria;
-  il personale è idoneo a svolgere la mansione dell'affidamento;
-  ha fornito al proprio personale idonei DPI di seguito specificati;
-  il personale è stato informato, formato e addestrato per eseguire le rispettive lavorazioni oggetto di appalto;
-  gli addetti alla guida sono in possesso di patente idonea a condurre i mezzi utilizzati durante l'appalto e che si impegna a comunicare al committente eventuali casi di sospensione/revoca della patente a carico di uno degli addetti;
-  si impegna a cooperare con il Datore di Lavoro per l'aggiornamento del DUVRI, laddove



necessario, e secondo quanto prescritto dall'art. 26 c.1 del D. Lgs. 81/08;

✚ si impegna a fornire tutta la documentazione di supporto a quanto dichiarato nella presente autocertificazione eventualmente richiesta dal committente.

Il ruolo di Datore di lavoro è svolto dal Sig.	<i>cognome</i>	<i>nome</i>
telefono in caso di emergenza		
Il ruolo di RSPP è svolto dal Sig.	<i>cognome</i>	<i>nome</i>
telefono in caso di emergenza		
Il ruolo di Medico Competente è svolto dal Dott./Dott.ssa	<i>cognome</i>	<i>nome</i>
telefono in caso di emergenza		
Il ruolo di RLS è svolto dal Sig.	<i>cognome</i>	<i>nome</i>
telefono in caso di emergenza		

I nominativi degli **addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi** (copia degli attestati di formazione si trovano in allegato) sono i seguenti

COGNOME	NOME

I nominativi degli addetti al primo soccorso (copia degli attestati di formazione si trovano in allegato) sono i seguenti:



COGNOME	NOME

I servizi da eseguire nel dettaglio sono quelli riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto e Piano dei Servizi.

I mezzi da utilizzare sono i seguenti:

MACCHINARIO/AUTOMEZZO	TARGA/MATRICOLA



<i>MACCHINARIO/AUTOMEZZO</i>	<i>TARGA/MATRICOLA</i>

I lavoratori che opereranno sono i seguenti:

<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Matricola</i>



<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Matricola</i>

Ulteriori rischi non contemplati nel DUVRI introdotti dalla ditta appaltatrice/subappaltatrice nelle aree di lavoro sono i seguenti:

RISCHIO	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE



Allegati:

- *D.U.R.C.*
- *Visura Camerale*
- *Fotocopia documento di identità*

Cosenza, _____

Firma Datore di Lavoro